

COMUNE DI RUMO  
PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di Deliberazione nr. 09  
della Giunta Comunale

**Oggetto: Approvazione schemi del bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022, della nota integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e del documento unico di programmazione (D.U.P.).**

L'anno **duemilaventi** addì **sette** del mese di **Febbraio** alle ore **18.30** - nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

**Presenti i signori:**

**Noletti Michela** – SINDACO

**Bonani Daniele** – ASSESSORE

**Fanti Giorgia** – ASSESSORE

**Assenti i signori:** Bertolla Maurizio – ASSESSORE VICE SINDACO

**Assiste il Segretario comunale dr. Daniel Pancheri.**

**Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Michela Noletti nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.**

**Oggetto: Approvazione schemi del bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022, della nota integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e del documento unico di programmazione (D.U.P.).**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che *“In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”*

Vista la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 che approva il codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige.

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L.

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Visto il comma 1 dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.”*

Precisato che con il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritto in data 08 novembre 2019, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali hanno condiviso di fissare il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e dei documenti allegati dei comuni trentini in conformità a quello stabilito dalla normativa nazionale, prorogato al 31 marzo 2020.

Vista la deliberazione consiliare n.13 del 26.06.2019 esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2018.

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°*

*gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*

Ricordato che, l'art. 8, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27 stabilisce che: “A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [...]”.

Ricordato che la legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali", e che, in particolare, l'art. 9 della Legge n. 243/2012 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali; le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema. Per gli anni 2017–2019, con legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, fra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

Considerato come con sentenza della corte costituzionale 17.05.2018, n. 101 sia stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui stabilisce che, a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell'equilibrio del bilancio degli enti territoriali, le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza e nella parte in cui non prevede che l'inserimento dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato nei bilanci dei medesimi enti territoriali abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dell'equilibrio dell'esercizio di competenza.

Ricordato che, ai sensi dell'art. 1, comma 823, L. 30.12.2018, n. 145, a decorrere dall'anno 2019, il comma 466 dell'art. 1, della L. 232/2016 non trova più applicazione.

Visto lo schema di Documento Unico di Programmazione 2020-2022, comprendente il programma triennale delle opere pubbliche, predisposto dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari servizi comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmati vigenti forniti dall'Amministrazione Comunale. Schema da implementare sulla base delle osservazioni proposte e integrazioni che emergeranno in corso di approvazione del bilancio nelle diverse sedi.

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione dello schema del Documento Unico di programmazione 2019-2021 e dello schema di bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

Visto lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le previsioni di bilancio.

Visto lo schema del piano degli indicatori di bilancio 2020-2022.

Richiamato il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.03.2001, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 11 con riferimento al procedimento di formazione ed approvazione del bilancio di previsione.

Dato atto che gli atti contabili precedentemente citati devono essere presentati dall'Organo Esecutivo al Consiglio Comunale entro i termini previsti dal vigente Regolamento di Contabilità.

Considerato che, pertanto, gli schemi di bilancio con i relativi allegati saranno messi a disposizione dei Consiglieri Comunali (opportunamente implementati) per consentire le proposte di emendamento, nonché trasmessi all'Organo di Revisione per la redazione della relazione con l'espressione del parere di competenza, entro i termini regolamentari.

Accertata la necessità di trasmettere a fini conoscitivi al Consiglio Comunale, contestualmente alla proposta di bilancio, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e di articolazione dei programmi in macroaggregati.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L.

Visto il regolamento di contabilità del Comune di Rumo approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni;

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 56 della L.R. 04.01.1993, n.1 così come modificato dalla L.R. 23.10.1998, n.10, dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e dal Responsabile del Servizio di Ragioneria per la regolarità contabile;

Visto lo Statuto Comunale.

Sentita la proposta del Sindaco di procedere alla sua approvazione;

Visto l'art.13 della L.R. 04 gennaio 1993 n.1;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano;

## **DELIBERA**

1. di approvare, lo schema di documento unico di programmazione 2020-2022, predisposto sulla base delle informazioni fornite dai vari servizi comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi forniti dall'Amministrazione Comunale.
2. di approvare, lo schema di bilancio di previsione finanziario 2020-2022, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del d.lgs. 118/2011 dal 2016 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria.
3. di approvare, lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022.
4. di proporre all'approvazione del Consiglio Comunale gli schemi di cui ai punti 1 e 2 e 3 unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, opportunamente integrati e modificati a seguito dell'intervento dell'organo di controllo, entro i termini previsti dal vigente regolamento di Contabilità.
5. di dare atto che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito da tutte le normative di finanza pubblica;
6. di trasmettere gli atti all'Organo di Revisione per l'espressione del parere obbligatorio previsto dall'art. 43 del DPGR 28 maggio 1999 n.4/L e dall'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 26
7. di disporre che il deposito degli atti a disposizione dei Consiglieri comunali, dando atto che il Consiglio Comunale avvenga entro i termini previsti dal Regolamento di Contabilità comunale, (fino al giorno della discussione consiliare per un periodo anteriore di almeno 10 giorni).
8. di comunicare l'adozione del presente provvedimento ai capigruppo consigliari, ai sensi dell'art.51, 3° comma della L.R. 04.01.1999, n.1;

9. di prendere atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'art. 183, 3° comma del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2;

10. di dare atto che, ai sensi dell'art.5 della L.R. 31.07.1993, n.13, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo ex art.97, comma 9 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.G.R. 27.02.1995 n.4/L durante il periodo di pubblicazione nonché ex art.8 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199 entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex art.21, lett.b) della L. 06.12.1971, n.1034 entro 60 giorni.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto  
IL SINDACO  
sig.ra Michela Noletti  
sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.Daniel Pancheri  
sottoscritto digitalmente

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE ( Art.183 - L.R. 03.05.2018, n.2)**

Certifico io sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 14.02.2020 all'albo pretorio comunale, ove rimarrà esposta per n.10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dr.Daniel Pancheri  
sottoscritto digitalmente

Addì, 14.02.2020

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità , è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio comunale senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.183, 3° comma, della L.R. 03.05.2018, n.2.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dr.Daniel Pancheri

Addì,

---

**DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESECUTIVITA'**

Ai sensi del 4° comma dell'art.183 della L.R. 03.05.2018, n.2, vista l'urgenza, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dr.Daniel Pancheri

Addì,

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dr.Daniel Pancheri